



2024/1687

13.6.2024

DECISIONE (UE) 2024/1687 DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 2024

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla 16a sessione del comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda la revisione della prescrizione tecnica uniforme applicabile al sottosistema «Materiale rotabile — carri merci», al sottosistema «Materiale rotabile — rumore», alla composizione dei treni e ai controlli della compatibilità con la tratta nonché al sottosistema «applicazioni telematiche per il trasporto merci»

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («COTIF»), mediante la decisione 2013/103/UE del Consiglio ⁽¹⁾ e all'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) di adesione dell'Unione europea alla convenzione COTIF ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della COTIF è stato istituito il comitato di esperti tecnici («CTE») dell'OTIF.
- (3) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della COTIF e conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, delle regole uniformi relative alla convalida di norme tecniche e all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato a essere utilizzato nel traffico internazionale (APTU) — appendice F della COTIF, il CTE è competente per l'adozione o la modifica, tra l'altro, delle prescrizioni tecniche uniformi (UTP) relative al sottosistema «Materiale rotabile — carri merci» (UTP WAG), al sottosistema «Materiale rotabile — rumore» (UTP Rumore), alla composizione dei treni e ai controlli della compatibilità con la tratta (UTP TCRC) e alle «applicazioni telematiche per il trasporto merci» (UTP TAF).
- (4) Il CTE ha iscritto all'ordine del giorno della sua 16^a sessione, che si terrà l'11 e il 12 giugno 2024, una proposta di decisioni di revisione dell'UTP WAG, dell'UTP Rumore e dell'UTP TCRC e di modifica dell'appendice I dell'UTP TAF.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di CTE, poiché le decisioni proposte vincoleranno l'Unione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'APTU e dell'articolo 35, paragrafi 3 e 4, della COTIF.
- (6) Gli obiettivi delle suddette decisioni consistono nell'allineare l'UTP WAG, l'UTP Rumore e l'UTP TCRC al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694 della Commissione ⁽³⁾ e nell'allineare i riferimenti ai documenti tecnici dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie delle specifiche tecniche di interoperabilità relative alle «applicazioni telematiche per il trasporto merci» (STI TAF) elencati nell'appendice I dell'UTP TAF.
- (7) Le decisioni previste dell'OTIF sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione in quanto contribuiscono all'allineamento della normativa OTIF alle disposizioni equivalenti del diritto dell'Unione e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione,

⁽¹⁾ Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 8).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694 della Commissione, del 10 agosto 2023, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1300/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014 e (UE) n. 1304/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 (GU L 222 dell'8.9.2023, pag. 88).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2024

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB
